



S T U D I O B A L D I
C O N S U L E N Z A D E L L A V O R O

Roma 07/05/2024

APPROFONDIMENTI NORMATIVI

Novità giuslavoristiche

Decreto-legge PNRR – conversione – disposizioni di natura giuslavoristica – legge 29 aprile 2024, n. 56 (Gazzetta ufficiale 30 aprile 2024, n. 100)

È stata pubblicata la legge di conversione del c.d. decreto PNRR (decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19. Nel rinviare alle precedenti comunicazioni in materia (cfr. nostre circolari n. 91 e n. 103 del 2024) per una disamina dei contenuti del decreto, di seguito si riportano le novità di natura giuslavoristica introdotte in sede di conversione.

- prevenzione e contrasto del lavoro irregolare (articolo 29)

Viene inserito il comma 1-bis all'articolo 29, che prevede l'applicazione al personale impiegato nell'appalto e subappalto di opere e servizi di un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto.

- nuovo regime sanzionatorio (articolo 29, c. 4, lett. d)

La disposizione, modificata in sede di conversione, riguarda l'importo delle sanzioni penali minime e massime previste all'articolo 18, c. 5-quinquies, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 nei casi di esercizio non autorizzato di agenzie di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale. Rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo anche gli altri reati connessi alla somministrazione di lavoro, nonché i casi di appalto e di distacco privi dei requisiti di legge. In tutti i suddetti casi, sono applicate pene pecuniarie proporzionali anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, che non possono, in ogni caso, essere inferiori a 5.000 né superiori a 50.000 euro.





Casi e sentenze di Cassazione

Responsabilità del Datore di lavoro in caso di infortunio per “prassi contra legem”

Il Datore di lavoro risponde penalmente se ha tollerato la prassi lavorativa, non conforme a quanto previsto dalle norme, che ha causato l'incidente causa dell'infortunio.

Sul luogo di lavoro deve essere impedita l'instaurazione di “**prassi contra legem**”, foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, in caso di infortunio del dipendente (causato proprio da quelle prassi), il Datore di lavoro potrà essere ritenuto responsabile fino al punto di incorrere nel reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche ove sia venuto meno ai doveri di formazione, informazione e sorveglianza.

Questo è quanto stato previsto con sentenza di Cassazione, Sez. IV pen., Sent. 26.3.2024 n. 12326, per un infortunio che purtroppo ha causato il decesso del lavoratore.

Informativa Fiscale

Fringe benefits: utenze domestiche

Ricordiamo che l'articolo 1, comma 16, della legge di bilancio 2024 prevede – limitatamente al periodo d'imposta 2024 e in deroga all'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR – la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di euro 1.000,00 del valore **dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti**, nonché delle **somme erogate o rimborsate** ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle **utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa**. Tale limite è innalzato a euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, previa dichiarazione al datore di lavoro di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli.

In merito, la Circolare n. 35/2022 ha precisato che **il datore di lavoro deve acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR**. In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il





numero e l'intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest'ultimo), la tipologia di utenza, l'importo pagato, la data e le modalità di pagamento.

In ogni caso, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

Novità settore Edile

Patente a punti in edilizia: requisiti per il rilascio

Il decreto PNRR (D.L. n. 19/2024, convertito, con modificazioni, in legge n. 56/2024, pubblicata sulla G.U. n. 100 del 30.04.2024) prevede, tra le varie disposizioni, che a far data dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei **cantieri temporanei o mobili**, saranno obbligate ad essere in possesso di una **"patente"** a punti, rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro in presenza di determinati requisiti. Con la presente informativa, si intende fornire un riepilogo generale sull'obbligo in oggetto.

Dal 1° ottobre 2024, in base a quanto disposto dal decreto PNRR, le imprese e i lavoratori autonomi avranno l'obbligo di possedere una "patente a punti" per poter operare nei cantieri temporanei o mobili.

Tale patente, rilasciata dall'INL in presenza di determinati requisiti, avrà una dotazione iniziale di 30 crediti e consentirà lo svolgimento delle attività nei cantieri con un punteggio pari o superiore a 15 crediti.

Dal suddetto obbligo restano esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e quelli in possesso di un documento equivalente di un altro Stato, nonché alcune classi di imprese, nell'ambito di quelle in possesso dell'attestazione di qualificazione (comunemente denominata SOA con classifica non inferiore alla terza) prevista dal codice dei contratti pubblici.

Per il rilascio della patente a punti, la norma prescrive il possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;





- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro) previsti dal D.Lgs. n. 81 del 2008;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF). Tale condizione non si applica ai soggetti per i quali la normativa vigente non prevede il suddetto istituto (si ricorda che quest'ultimo non concerne i lavoratori autonomi);
- avvenuta designazione (nei casi previsti dalla normativa vigente) del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Il possesso dei requisiti è autocertificato dal richiedente e la patente può essere revocata per il caso di dichiarazione non veritiera (in tal caso, il soggetto può richiedere il rilascio di una nuova patente decorsi dodici mesi dalla revoca).

Come anticipato in premessa, la "patente" a punti verrà rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro che potrà riconoscere una dotazione iniziale massima di 30 crediti, che potranno essere diminuiti a seguito di eventuale accertamento definitivo di violazioni.

I provvedimenti definitivi sono costituiti dalle sentenze passate in giudicato e dalle ordinanze ingiunzione amministrative, di cui all'articolo 18 della L. 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, divenute definitive.

Al di sotto della soglia dei 15 crediti non sarà possibile operare nei cantieri fino all'integrazione degli stessi, fatta eccezione per i lavori che superano il 30% del valore del contratto in corso, i quali potranno essere completati.

In caso di violazione del divieto di svolgimento delle attività in mancanza dei requisiti, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a 6.000 euro.

La definizione, sia delle modalità di presentazione della richiesta di rilascio che dei contenuti informativi della patente sarà demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro

La verifica deve essere adempiuta anche nei confronti degli eventuali soggetti che svolgono i lavori in base a contratti di subappalto.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

Distinti saluti

